

COMUNE DI PREGANZIOL

COLLEGIO DEI REVISORI

COMUNE DI PREGANZIOL

14 LUG. 2021

PROT. N° 018909

PARERE N. 10 /2021

In merito alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa relativa al Fondo 2021, con i vincoli di bilancio, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del C.C.N.L. 21.5.2018

Il giorno 13 del mese di luglio dell'anno 2021 si è costituito il Collegio dei Revisori dei Conti nella persona del rag. Luciano Parisotto, Presidente, dott. Claudio Casarotto e dott. Filippetto Nicola, e prendono visione della documentazione inoltrata il 9/7/2021, a mezzo email, dalla dottoressa Teresa Callegari, Responsabile del Settore V, comprendente Deliberazione di Giunta Comunale di indirizzo per la contrattazione, Pre-intesa Accordo destinazione risorse decentrate 2021, Determinazioni di costituzione Fondo risorse decentrate parte stabile e variabile 2021 e Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria, per esprimere il proprio parere.

VISTI

- la richiesta presentata allo scrivente in data 9/7/2021 di esprimere il parere ai sensi dell'art. 8, comma 6 del C.C.N.L. 21.5.2018, secondo il quale *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto."*;
- l'art. 40 bis, comma 1 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, il quale sancisce che *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 3 quinquies, sesto periodo"*.
- il C.C.N.L. 21.05.2018 ed in particolare l'art. 67 che disciplina il fondo risorse decentrate e che stabilisce ai commi 2 e seguenti, le voci che determinano sia gli incrementi stabili del fondo che gli eventuali incrementi variabili del fondo;

Rilevato

- che il parere dell'Organo di Revisione attiene, quindi, alla compatibilità dei costi;
- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;
- che il Collegio dei Revisori ha già reso un proprio Parere n. 11 del 28.3.2019 sul Contratto Collettivo Integrativo 2019/2021 del Comune di Preganziol e sull'Accordo biennale 2020-2021 comprendente le risorse stabili del 2021;

Presa visione

- della Determinazione n. 566 del 22.10.2020 di costituzione delle risorse Stabili del Fondo anno 2021 e successiva integrazione e costituzione delle risorse Variabili anno 2021 di cui alla Determinazione n. 370 del 9.7.2021, per una spesa complessiva pari ad € 252.227,57 ripartiti nel seguente modo:
 - Euro 197.123,27 per risorse stabili;
 - Euro 55.104,30 per risorse variabili;
- dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore dott.ssa Teresa Callegari e del Responsabile

- della pre-intesa raggiunta in data 8/7/2021 tra Comune di Preganziol, OO.SS. e R.S.U.;
- della Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria del 9/7/2021 redatta dal Responsabile del Servizio Risorse Umane e relativa al fondo di cui sopra e alla Pre-intesa di Accordo sulla destinazione delle risorse decentrate variabili 2021 integranti le risorse stabili già oggetto di precedente relazione con l'Accordo biennale 2020-2021;

Dato atto

- che la Costituzione del Fondo Risorse Decentrate risulta coerente con gli importi stanziati nel Bilancio di Previsione 2021-2023;
- che la somma di € 36.851,00 a titolo di accantonamenti per Alte Professionalità anni 2003-2017 (ex art. 32, comma 7, del CCNL 22.1.2004) non viene destinata con l'accordo biennale, ma rimane accantonata nell'Avanzo Vincolato nelle more di disposizioni contrattuali sull'utilizzo;
- che l'unico importo consolidato di tutte le risorse stabili indicate dall'art. 31, comma 2, C.C.N.L. 22.1.2004, relative all'anno 2017, come disposto dall'art. 67, comma 1, C.C.N.L. 21.5.2018, ammonta ad € 189.580,00;
- che il fondo anno 2016 è stato decurtato di € 4.457,00 quale consolidamento decurtazione anni 2011-2015, ed ulteriormente ridotto per l'anno 2016 in misura proporzionale di € 1.400,00, determinando una decurtazione stabile a partire dal Fondo 2017 pari ad € 5.857,00;
- che non ricorre l'ipotesi di adeguamento in aumento o diminuzione delle risorse decentrate ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e Decreto interministeriale del Ministro per la Pubblica Amministrazione, dell'Economia e delle finanze e dell'Interno 17/3/2019;
- che l'Accordo biennale 2020-2021 sottoscritto il 3.11.2020 sulla destinazione delle Risorse decentrate e l'Accordo sulla destinazione delle Risorse Variabili 2021 oggetto di pre-intesa, prevedono l'erogazione delle somme stabili e variabili in particolare del Fondo 2021, in applicazione del C.C.I. 2019/2021 sottoscritto il 9/4/2019 e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 21/5/2018 comparto Funzioni Locali, nonché precedenti C.C.N.L. per quanto vigente;
- che il Fondo 2021, tenuto conto del trattamento accessorio complessivo del personale così come determinato e compreso Segretario e Titolari di Posizione Organizzativa, nonché fondo lavoro straordinario, decurtati delle risorse che non concorrono alla formazione del tetto, non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs 25/5/2017, n. 75;
- che gli importi sopra indicati risultano compatibili con il bilancio di previsione 2021/2023;

Conseguentemente

in relazione a quanto sopra esposto, il Collegio rileva che i costi derivanti dall'applicazione economica della pre-intesa in esame sono compatibili con le disposizioni del bilancio dell'Ente 2021/2023, ed attesta, che è stata rispettata la previsione normativa di cui all'art. 23 D.Lgs. n. 75/2017.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori

F.to Rag. Luciano Parisotto

F.to Dott. Claudio Casarotto

F.to Dott. Nicola Filippetto